



Comune di Castel Maggiore
(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/06/2006, esecutiva.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Competenze
- Art. 4 – Responsabilità
- Art. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

Capo II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 7 – Depositi di osservazione ed obitori

Capo III Feretri

- Art. 8 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 9 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 10 – Piastrina di riconoscimento

Capo IV Trasporti funebri

- Art. 11 – Modalità e orario del trasporto
- Art. 12 – Decesso per malattia infettiva e diffusiva
- Art. 13 – Trasporti funebri

TITOLO II CIMITERO

Capo I Cimitero

- Art. 14 – Ubicazione Cimitero comunale
- Art. 15 – Disposizioni generali di vigilanza
- Art. 16 – Ammissione nel Cimitero

Capo II Inumazione e tumulazione

- Art. 17 – Inumazione
- Art. 18 – Cippo
- Art. 19 – Tumulazione
- Art. 20 – Capienza dei loculi
- Art. 21 – Capienza delle cellette ossario
- Art. 22 – Tumulazione provvisoria a richiesta di parte
- Art. 23 – Tumulazione provvisoria disposta d'ufficio
- Art. 24 – Traslazioni

Capo III Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 25 – Esumazioni ordinarie
- Art. 26 – Esumazioni straordinaria
- Art. 27 – Estumulazioni ordinarie
- Art. 28 – Estumulazioni straordinarie
- Art. 29 – Raccolta delle ossa
- Art. 30 – Oggetti da recuperare
- Art. 31 – Disponibilità dei materiali

Capo IV Cremazione

- Art. 32 – Autorizzazione alla cremazione
- Art. 33 – Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie
- Art. 34 – Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri
- Art. 35 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 36 – Forma di espressione della volontà del defunto
- Art. 37 – Domanda per la dispersione
- Art. 38 – Luogo dove svolgere la dispersione
- Art. 39 – Persona autorizzata alla dispersione
- Art. 40 – Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri
- Art. 41 – Forma di espressione della volontà del defunto
- Art. 42 – Domanda per l'affidamento
- Art. 43 – Luogo di conservazione dell'urna
- Art. 44 – Obblighi dell'affidatario
- Art. 45 – Controlli e sanzioni

Capo V Polizia del Cimitero

- Art. 46 – Orario di apertura e chiusura del Cimitero
- Art. 47 – Disciplina dell'ingresso

- Art. 48 – Divieti speciali
- Art. 49 – Riti funebri
- Art. 50 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sui loculi
- Art. 51 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 52 – Materiali ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 53 – Disciplina delle concessioni
- Art. 54 – Durata e modalità delle concessioni
- Art. 55 – Manutenzione delle tombe di famiglia
- Art. 56 – Manutenzione dei loculi, degli ossari e dei cinerari
- Art. 57 – Fuoriuscita di liquidi dai loculi
- Art. 58 – Aree cimiteriali per la realizzazione di tombe di famiglia
- Art. 59 – Costruzione dell'opera - Termini

Capo II Subentri e rinunce

- Art. 60 – Subentri
- Art. 61 – Rinuncia a concessione cimiteriale

Capo III Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 62 – Revoca
- Art. 63 – Decadenza
- Art. 64 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 65 – Estinzione

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I Disposizioni varie

- Art. 66 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 67 – Mappa
- Art. 68 – Annotazioni in mappa
- Art. 69 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 70 – Schedario dei defunti

Art. 71 – Scadenario delle concessioni

Capo II
Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. 72 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 73 – Cautele

Art. 74 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Art. 75 – Norma finale e di rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge Regionale E. R. n. 19 del 29 luglio 2004 ed al Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1 c. 3 della Legge Regionale E.R. n. 19/2004.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento:

a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

b) per cadavere si intende la salma, a seguito dell'accertamento della morte, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

Art. 3

Competenze

Le funzioni in ambito di polizia mortuaria (servizi funebri, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Ausl.

Ai fini del presente Regolamento, per "Comune" deve intendersi l'Amministrazione Comunale; per "Gestore del Servizio cimiteriale" si intende l'Amministrazione Comunale oppure il soggetto al quale l'Amministrazione abbia affidato la gestione del cimitero.

Art. 4

Responsabilità

Il Comune controlla che all'interno del cimitero non vi siano situazioni di pericolo per persone e cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da terzi estranei al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 5

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

Sono gratuiti:

- a) il servizio di osservazione delle salme presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
- b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- c) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione, esumazione) per i deceduti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di disinteresse da parte dei familiari ovvero lo stato di bisogno della famiglia deve essere accertato dai Servizi sociali del Comune;
- d) la collocazione delle ceneri nel cinerario comune.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune con atto di Giunta.

Il mancato pagamento comporta il recupero coattivo della somma.

La Giunta comunale può individuare situazioni particolari, da valutare caso per caso e opportunamente motivate, in cui esonerare dal pagamento delle tariffe previste, qualora il servizio sia gestito direttamente dal Comune, ovvero concedere dei contributi a copertura parziale o totale dei costi da sostenere, qualora il servizio sia affidato ad un gestore.

Art. 6

Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nel Cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero nonché la disciplina d'ingresso e i divieti speciali;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 7

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi i requisiti di legge.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Ausl, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Art. 8

Deposizione del cadavere nel feretro

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR. 285/90.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Ausl detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9

Verifica e chiusura feretri

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere e l'apposizione dei sigilli, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, per i quali è competente l'Ausl, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 10, comma 8, della Legge Regionale 19/2004.

Art. 10

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11

Modalità e orario dei trasporti funebri

Il Sindaco provvede con propria ordinanza a fissare l'orario dei trasporti funebri e i percorsi da seguire. Nessuna sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, soste o cortei a passo occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 12

Decesso per malattia infettiva e diffusiva

Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Ausl competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, del DPR 285/90, per i decessi nella Regione Emilia Romagna.

In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

Art. 13

Trasporti funebri

I trasporti funebri di salma, cadavere, resti mortali, ceneri e ossei devono essere effettuati secondo quanto previsto dal DPR 285/1990, dalla legge regionale 19/2004, dalla determinazione regionale n. 13871 del 06/10/2004, dalla convenzione di Berlino 10/02/1937 approvata con R. D. 01/07/1937 n. 1379, se e in quanto applicabile, e dalla circolare n. 24 del 24/06/1993 del Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute).

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

Art. 14

Ubicazione del cimitero comunale

Il cimitero di Castel Maggiore si trova in Via Angelelli.

Art. 15

Disposizioni generali e vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 19/2004.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Ausl territorialmente competente.

Nell'interno del cimitero potrà essere prevista, con atto di Giunta, un'area denominata "Giardino dei Ricordi", destinata allo spargimento delle ceneri.

Art. 16

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte:
 1. i cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento, in quanto titolari di concessione in loculo o tomba di famiglia;
 2. i cadaveri delle persone aventi già sepolti nel cimitero, alternativamente, il coniuge, il genitore, il figlio, il fratello, la sorella, il nonno o il nipote;
 3. I cadaveri di persone avente residente nel comune una delle persone di cui al punto precedente.
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90, da madre residente nel Comune;
- e) i deceduti fuori dal Comune che avessero perduto la residenza non per loro volontà ma per ricovero in case di riposo o in cliniche specialistiche.

Il ricevimento nel cimitero di resti mortali e ceneri destinate a celletta è sempre ammesso, mentre il loro ricevimento in loculo è ammesso solo in presenza di concessione già esistente, per il periodo di durata residuo.

Ai fini del presente articolo, al coniuge è equiparato il convivente e la convivenza deve essere documentata da certificazione anagrafica.

Qualora la disponibilità dei loculi all'interno del cimitero sia numericamente pari o inferiore a quaranta, in deroga alla lettera c) punti 2 e 3 non saranno ammesse concessioni cimiteriali a favore di persone non residenti nel Comune di Castel Maggiore.

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 17 **Inumazione**

I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione sono scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e devono essere posti ad almeno 0,50 metri dalla falda freatica del terreno.

Le aree destinate alla inumazione in campo comune devono essere di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore al valore medio annuale delle inumazioni, moltiplicato per il periodo ordinario di rotazione e maggiorato del 50%, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4/06.

I campi comuni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra, sono stabiliti dal DPR. 285/90 e dal Regolamento Regionale n. 4/06.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono altresì comuni le inumazioni di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione, se disponibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 285/90.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e non di zinco, oppure, a richiesta, avvolto col solo lenzuolo di fibra naturale dietro autorizzazione del Comune, previo parere favorevole dell'Ausl competente, ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 18 **Cippo**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal gestore del servizio cimiteriale e costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Gestore del servizio cimiteriale una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

E' ammessa l'installazione, in sostituzione del cippo, di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni devono garantire il rispetto dell'articolo 72 del DPR 285/90, quindi non più di cm. 146 x 52.

L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Art. 19 **Tumulazione**

Per tumulazione si intendono le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90, le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 dello stesso DPR ed al Regolamento Regionale n. 4/06.

Art. 20 **Capienza dei loculi**

Se non diversamente specificato nell'atto di concessione, in ogni loculo può essere sistemato soltanto un feretro.

È ammessa la collocazione di un feretro e di una o più cassetine di resti mortali e/o ceneri fino a completa capienza, previo pagamento delle relative tariffe deliberate dalla Giunta.

Qualora il contratto originario avesse una capienza non specificata per la tumulazione di più cassetine o più urne, oltre al feretro, il concessionario originario o i suoi eredi, in forma congiunta, possono stipulare un contratto di concessione integrativo all'originario per aumentare la capienza del loculo, previo pagamento della apposita tariffa in vigore.

La relazione di parentela tra i resti mortali e/o ceneri con il concessionario è consentita fino al VI grado.

Sono fatte salve eventuali diverse clausole contenute negli atti di concessione stipulati in data anteriore al presente Regolamento.

Art. 21 **Capienza delle cellette ossario**

Ogni celletta ossario può accogliere cassette di resti mortali oppure urne cinerarie, fino a un massimo di tre, nel caso non sia già previsto e specificato nel contratto originario di concessione.

Qualora il contratto originario non specifichi la capienza della celletta, il concessionario o i suoi eredi in forma congiunta, che vogliano tumulare più urne, devono stipulare un contratto di concessione integrativo all'originario per aumentarne la capienza, previo pagamento della tariffa in vigore.

La relazione di parentela tra il concessionario originario e i resti mortali e/o le ceneri da tumulare con il concessionario è consentita fino al VI grado.

Art. 22 **Tumulazione provvisoria a richiesta di parte**

Può essere richiesta la tumulazione provvisoria di feretri:

- a) per cadaveri provenienti da tombe di famiglia che necessitano di lavori di ristrutturazione;
- b) per cadaveri destinati a tombe a campo per le quali il concessionario o suoi eredi abbiano già presentato il relativo progetto di costruzione o di ristrutturazione;

Il periodo di tumulazione non potrà superare i 180 giorni ed è vincolato al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta. Sulle lapidi a tumulazione provvisoria è vietata qualsiasi iscrizione e l'allacciamento di lampade votive. I trasgressori saranno tenuti a pagare in solido gli eventuali danni arrecati.

Qualora alla scadenza non venga data la sistemazione definitiva al feretro, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento dello stesso in campo di inumazione.

Art. 23 **Tumulazione provvisoria disposta d'ufficio**

Il gestore del servizio cimiteriale può provvedere a tumulare in modo provvisorio cadaveri in loculi già dati in concessione ma non ancora occupati nel caso di carenza di loculi disponibili, nelle more della loro costruzione, ovvero nel caso debba procedere a lavori di manutenzione di loculi occupati.

In questi casi, nessuna spesa deve essere sostenuta dal concessionario dei loculi interessati.

Art. 24 **Traslazioni**

È ammessa la traslazione di feretri e di urne:

- a) per abbinamento di cadaveri di coniugi o parenti entro il 2° grado;
- b) per permettere un più facile accesso da parte del coniuge o dei parenti entro il 2° grado portatori di accertati impedimenti fisici;
- c) per collocazione in tomba di famiglia;
- d) per trasferimento in altro cimitero.

Il loculo rimasto vacante dovrà essere restituito al gestore del servizio cimiteriale, che rimborserà una somma calcolata secondo quanto previsto dall'art. 61 del presente Regolamento.

La traslazione può avvenire su richiesta del coniuge o, in difetto, dei parenti più vicini al defunto per vincoli di sangue. In caso di presenza di più parenti dello stesso grado, è necessario il consenso di tutti.

CAPO III- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 25

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso un decennio dalla inumazione, in qualunque periodo dell'anno. Non è prescritta la presenza di operatori sanitari.

Il Gestore del servizio cimiteriale informa con congruo anticipo i cittadini delle scadenze, sia individualmente che mediante affissione di avvisi agli ingressi del Cimitero, nonché all'Albo Pretorio del Comune e collocando appositi cartelli sui campi da esumare in occasione della ricorrenza dei defunti.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se il resto mortale sia o meno mineralizzato.

Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti non completamente mineralizzato, il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti), in contenitori di materiale biodegradabile, ove dovrà permanere per ulteriori 5 anni. Il termine potrà essere ridotto a 2 anni qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri;
- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254.

Nel caso in cui il resto mortale sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che i familiari facciano domanda di tumulazione in cellette ossario o in altro loculo ovvero ne richiedano la cremazione.

Art. 26

Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura.

Possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari, anche per le persone decedute a causa di malattie infettive e diffuse.

In particolari situazioni, ove il personale addetto alle operazioni ne ravvisi la necessità, potrà richiedere un parere igienico-sanitario all'Ausl territorialmente competente.

Art. 27

Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni se i loculi sono stagni o non inferiore a 10 anni se sono aerati.

Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto di uso del loculo è pari ad almeno 20 anni per i loculi stagni e almeno 10 anni per quelli aerati; in tali casi il concessionario dovrà stipulare una nuova concessione che sostituisca la precedente, pagando la relativa tariffa.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Gestore del servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee in scadenza l'anno successivo e informa con congruo anticipo i cittadini delle scadenze, sia individualmente che mediante affissione di avvisi agli ingressi del cimitero, nonché all'Albo Pretorio del Comune.

I parenti più prossimi interessati alla conservazione dei resti mortali dovranno presentare domanda di estumulazione con pagamento delle tariffe vigenti.

I feretri sono estumulati dagli addetti al servizio in date programmate dal Gestore del servizio cimiteriale. Le date devono essere comunicate a coloro che hanno presentato la domanda di cui sopra, affinché possano assistere alle operazioni.

I resti mortali, se completamente mineralizzati, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non è stata presentata domanda di collocazione di resti mortali o non si è provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati nell'ossario comune, dopo 30 giorni di deposito presso il cimitero.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso potrà:

- a) essere inumato in campo comune previa eliminazione dello zinco interno e del coperchio di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 2 o 5 anni, a seconda che sia previsto o meno l'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione;
- b) a richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, essere autorizzata la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco;
- c) a richiesta del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo del defunto, essere avviato a cremazione in contenitore di materiale facilmente combustibile

Art. 28

Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, su richiesta dei familiari, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore a 20 anni, per dare al cadavere altra sepoltura nello stesso o in altro Cimitero.

Possono essere inoltre disposte dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui siano in corso indagini, per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

Art. 29

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco, chiuse con saldatura, da destinare a cellette ossario, loculi o tombe di famiglia in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o debba essere tumulato un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 30

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne avviso al Gestore del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Servizio cimiteriale.

Laddove manchi la richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, essi passano in proprietà del Comune.

Art. 31

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo al momento della esumazione o estumulazione, passano in proprietà al Comune,

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di un parente che ne sia eventualmente priva, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

CAPO IV - CREMAZIONE

Art. 32

Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa senza la preventiva acquisizione di uno dei seguenti documenti:

- a) del certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- b) del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- c) dell'estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- d) di un atto scritto dal quale risulti la conoscenza da parte del coniuge e, in difetto, dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dall'unanimità di essi, della volontà espressa dal defunto di essere cremato, mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove si è verificato il decesso. La volontà dei minori e delle persone interdette è manifestata dai legali rappresentanti.
- e) Per la cremazione di stranieri occorre una dichiarazione dell'Autorità Consolare attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

La cremazione dei resti mortali e/o ossei e la destinazione delle relative ceneri, è autorizzata dal Comune dove è collocato il cimitero, previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, all'unanimità. Non è necessaria la documentazione sanitaria di cui al comma 3, lettera a).

Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, resti mortali e/o ossei che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'AUSL segnalare al Comune tali circostanze.

La domanda di cremazione è soggetta all'imposta di bollo, così come la relativa autorizzazione.

Art. 33

Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

Le ceneri derivanti dalla cremazione del cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al Gestore del servizio cimiteriale di arrivo e da quest'ultimo conservato.

La destinazione delle ceneri può essere la tumulazione, l'inumazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Art. 34

Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

La sepoltura di un'urna cineraria nel cimitero deve essere autorizzata dal Gestore del servizio cimiteriale ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Le urne cinerarie possono essere tumulate in loculo, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, o in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.

La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto con il terreno presuppone che l'urna sia di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e l'identificazione della fossa con un cippo di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte ed il numero identificativo assegnato. Allo scadere di 10 anni, il cippo verrà rimosso, previo avviso ai famigliari del defunto.

Art. 35

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione, l'autorizzazione può essere disposta in alternativa dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto.

È ammessa la dispersione delle ceneri già tumulate. In tal caso, l'autorizzazione compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

Di ogni dispersione di ceneri effettuata deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 36 **Forma di espressione della volontà del defunto**

La dispersione delle ceneri è consentita in base alla volontà del defunto espressa attraverso:

- a) disposizione testamentaria o dichiarazione autografa (previa pubblicazione ai sensi dell'art. 620 del Codice Civile);
- b) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione.

Si ritiene valida forma di manifestazione di detta volontà il riferire, con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e con firma autentica, da parte del coniuge e di tutti i congiunti di 1° grado che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri.

Art. 37 **Domanda per la dispersione**

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri vengono disperse.

Le suddette informazioni dovranno essere riportate anche sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Comune.

Art. 38 **Luogo dove svolgere la dispersione**

L'autorizzazione alla dispersione può riguardare solo luoghi che insistono nel territorio regionale e può avvenire:

- a) in un'area del cimitero comunale all'aperto a ciò destinata e denominata "Giardino dei Ricordi";
- b) in area privata, aperta e con il consenso del proprietario;
- c) in mare, nei laghi o nei fiumi nei tratti liberi da manufatti.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dai congiunti di 1° grado. In assenza di indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel "Giardino dei Ricordi".

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Codice della Strada.

La dispersione delle ceneri nel "Giardino dei Ricordi" o in apposita struttura all'uopo predisposta è soggetta al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Art. 39

Persona autorizzata alla dispersione

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dalla persona indicata dal defunto o, in assenza, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

Art. 40

Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri

L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata.

L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha adottato. Ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri in altro luogo, è necessario richiedere un atto di affidamento da parte del nuovo Comune.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.

Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro a cura dell'Ufficio di Stato Civile, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data del trasferimento;
- c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 41

Forma di espressione della volontà del defunto

L'affidamento delle ceneri presuppone che il defunto abbia scelto in vita questa forma di conservazione ed abbia indicato espressamente il nominativo della persona a cui esse devono essere affidate.

Tale scelta potrà risultare da:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi, come testamento olografo);
- c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- d) dichiarazione ritualmente resa di fronte a notaio.

Si ritiene valida forma di manifestazione di detta volontà il riferire, con dichiarazione resa ritualmente e con firma autentica, da parte del coniuge e di tutti i congiunti di 1° grado che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di affido familiare delle proprie ceneri.

Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente che la famiglia sia soggetto affidatario, si può dare corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di 1° grado previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico.

Art. 42 **Domanda per l'affidamento**

La domanda per l'affidamento delle ceneri, e la conseguente autorizzazione, è soggetta all'imposta di bollo e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario ai relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 43 **Luogo di conservazione dell'urna**

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell'autorizzazione.

L'urna deve essere collocata, debitamente sigillata e contenente i dati identificativi del *de cuius*, dentro apposito colombaro, che può essere ubicato sia dentro che fuori l'abitazione, purché ancorato al muro o al pavimento. I colombari devono essere costruiti in cemento (nicchie, tabernacoli, ecc.) e offrire garanzia contro ogni profanazione. Non sono ammessi colombari mobili.

In caso di collocazione all'esterno dell'abitazione, il colombaro deve essere posizionato in area privata opportunamente recintata. È necessario preliminarmente presentare apposito progetto del manufatto da realizzare, in cui siano rispettate le distanze dal confine e sia garantita la non visibilità dalla pubblica via.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, devono comunicarlo al Comune territorialmente competente e conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

Art. 44 **Obblighi dell'affidatario**

L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia sia dal punto di vista igienico-sanitario sia garantendo che l'urna non venga profanata.

È vietato manomettere l'urna o i suoi sigilli.

L'urna non può essere affidata a terzi, neppure temporaneamente, senza specifica autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha autorizzato l'affido.

Art. 45 **Controlli e sanzioni**

Il Comune può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare affidatario.

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 46

Orario di apertura e chiusura del cimitero

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 47

Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi, ad eccezione degli ausili per il trasporto di disabili e dei veicoli preposti al servizio.

È vietato l'ingresso:

- a) a coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, con eccezione dei cani guida per i non vedenti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque inadeguate alla solennità del luogo;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 48

Divieti speciali

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, camminare sulle sepolture;
- f) disturbare i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dei familiari interessati;
- h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) svolgere qualsiasi attività commerciale;
- m) collocare piante, fiori o addobbi al di fuori degli spazi geometrici delle singole tombe o lapidi o lungo i corridoi.

Tutto quanto posto fuori dagli spazi autorizzati verrà rimosso d'ufficio e gettato nei rifiuti. I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che i relativi comportamenti non siano stati debitamente autorizzati.

Art. 49

Riti funebri

All'interno del cimitero, nella Cappella cimiteriale, è permessa la celebrazione di riti funebri religiosi, sia per il singolo che per la collettività dei defunti in occasione della festività del 2 novembre.

I sacerdoti della Chiesa cattolica e i ministri di altri culti, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, possono intervenire all'accompagnamento funebre.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a notevole concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Gestore del servizio cimiteriale.

Sono ammessi anche riti funebri civili, previa comunicazione al Gestore del servizio cimiteriale.

Art. 50

Epigrafi, monumenti, ornamenti sui loculi

Sui loculi possono essere poste croci, ricordi, simboli, purché all'interno del perimetro della lapide.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto ed eventuali brevi e rituali espressioni, purché non in contrasto con il comune senso della morale.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana o in altra lingua purché la traduzione del testo sia depositata agli atti del Gestore del servizio cimiteriale

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

È consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la l'inalterabilità; è pure consentito il collocamento di piante di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e siano saldamente fissate.

Art. 51

Fiori e piante ornamentali

I fiori e le piante avvizziti dovranno essere rimossi tempestivamente a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Gestore del servizio li farà togliere o sradicare e provvederà al loro smaltimento.

Avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 52

Materiali ornamentali

Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il gestore del servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse, coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, che non si addicano all'estetica del cimitero o che siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° e 2° comma verranno adottati previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale e all'Albo Comunale per 30 giorni, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53

Disciplina delle concessioni

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe e nicchie cinerarie di famiglia);
- c) aree ove realizzare, a cura dei privati concessionari, sepolture a sistema di tumulazione, campetti, cellette, edicole funerarie ed aree destinate alla inumazione purché tali aree prima dell'uso vengano dotate di adeguato pozzetto ossario.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone determinato dalla Giunta comunale.

La concessione è stipulata previa assegnazione dell'area o del manufatto da parte del Gestore del servizio cimiteriale cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione,
- la capienza;
- la durata;
- la/e persona/e del/i concessionario/i;
- il cadavere destinato ad esservi accolto o i criteri per la sua precisa individuazione nel caso di tomba di famiglia;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 54

Durata e modalità delle concessioni

Ai sensi dell'art. 92 del DPR 285/90, le concessioni in uso delle aree e dei manufatti sono a tempo determinato e riguardano sia i cadaveri che i resti mortali e le ceneri.

Le concessioni di loculi possono avere durata di 30 o 50 anni.

I loculi con durata trentennale sono assegnati solo in presenza di feretro da tumularvi, i loculi con durata cinquantennale sono assegnati anche in assenza di feretro da tumularvi.

Le concessioni di tombe di famiglia hanno durata di 99 anni e possono avvenire anche in assenza di feretro.

Nella tomba di famiglia possono essere ospitati parenti e affini del concessionario fino al sesto grado.

Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia viene altresì riconosciuto ai conviventi legati da vincoli affettivi (da documentare con certificazione anagrafica) e a persona che abbia acquisito in vita particolari benemerienze nei confronti del concessionario, dietro esplicita

richiesta scritta di quest'ultimo. Gli eredi del concessionario non possono avvalersi di quest'ultima disposizione.

Le concessioni di cellette e di cinerari hanno durata di 30 o 99 anni e possono essere assegnate anche non in presenza di urna da tumulare, purché sull'atto di concessione venga specificato il destinatario.

Le concessioni decorrono dalla data di stipulazione del contratto e non sono rinnovabili, salvo diversa disposizione contenuta nei contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva la possibilità, di cui all'art. 93 del DPR 285/90 di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Le concessioni di cui ai precedenti commi sono subordinate al pagamento dei corrispettivi di cui all'apposito tariffario.

Per le concessioni, nel caso di ampliamento cimiteriale, è facoltà del Gestore di richiedere, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% della relativa tariffa.

Qualora la disponibilità dei loculi all'interno del cimitero sia numericamente pari o inferiore a quaranta, in deroga a quanto disposto al terzo comma, non saranno ammesse concessioni cimiteriali in assenza di feretro da tumulare.

Art. 55

Manutenzione delle tombe di famiglia

I concessionari di tombe di famiglia devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione, pena la decadenza della concessione, con le modalità di cui all'art. 63 del presente Regolamento.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il gestore del servizio cimiteriale ritenesse prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Gestore e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Art. 56

Manutenzione dei loculi, degli ossari e dei cinerari

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi, degli ossari e dei cinerari spetta al concessionario o ai suoi eredi. In caso di inadempimento i lavori saranno eseguiti a cura del Gestore del servizio cimiteriale e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge. Sono pure a carico del concessionario o dei suoi eredi le spese per interventi straordinari che non rientrino in una ordinaria operazione cimiteriale.

Le manutenzioni straordinarie dei fabbricati ove sono situati i loculi e le cellette sono a carico del Gestore del servizio cimiteriale.

Art. 57

Fuoriuscita di liquidi dai loculi

Nel caso di fuoriuscita di liquido o esalazioni maleodoranti dai loculi, determinato dalla esplosione dei gas di putrefazione all'interno del loculo stesso, il Gestore del servizio cimiteriale, individua il loculo in cui si è verificata la perdita, avvisa i parenti del defunto, affinché provvedano al ripristino delle condizioni igieniche del loculo, a loro spese.

Art. 58

Aree cimiteriali per la realizzazione di tombe di famiglia

Per le tombe di famiglia è concesso l'uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di manufatti a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite dal Comune.

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione, diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

All'interno della tomba di famiglia è possibile collocare urne cinerarie al di fuori dei loculi purché siano fissate stabilmente su piedistalli, fino ad un massimo di 4 urne.

Art. 59

Costruzione dell'opera - Termini

La concessione in uso di aree impegna il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di stipulazione della concessione, a pena di decadenza, con sospensione dei termini fino al rilascio del permesso di costruire da parte del Comune. La relativa istruttoria sarà svolta dall'Ufficio Tecnico.

CAPO II – SUBENTRI E RINUNCE

Art. 60 Subentri

In caso di decesso del concessionario, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al Gestore del servizio cimiteriale e a designare un delegato che si assuma la responsabilità della trattazione delle questioni concernenti la sepoltura e delle opere di manutenzione relative al manufatto stesso.

In difetto di designazione, il Gestore del servizio provvede d'ufficio, individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità, scegliendolo tra gli eredi secondo criteri di opportunità per eventuali comunicazioni inerenti la concessione.

Per le concessioni di tombe di famiglia di vecchia data, ove i feretri non siano più identificabili per mancanza di targhette sugli stessi, qualora siano richiesti spostamenti o riduzioni, per evitare ogni responsabilità in capo al Comune, occorrerà da parte degli aventi diritto la designazione congiunta di un responsabile di tutti gli adempimenti richiesti.

Chiunque reclami il diritto alla sepoltura dovrà dimostrare di essere erede del capostipite indicato nella lapide.

Art. 61 Rinuncia a concessione cimiteriale

Il Gestore del servizio cimiteriale ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di loculi perpetui, a tempo determinato e di sepolture private inutilizzate o che siano state occupate, purché le salme, i resti o le ceneri che le occupavano abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

La richiesta di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Il gestore del servizio rimborserà una quota del prezzo dei manufatti vigente al momento della rinuncia, rapportato alla durata della concessione e al numero degli anni residui alla data della rinuncia, calcolato come segue:

I= indennità

R= durata residua

D= durata concessione

P= prezzo

$$I = \frac{P}{2 * D} * R$$

Alle concessioni perpetue e a quelle di durata superiore a 50 anni, verrà riconosciuto un rimborso pari al 30% delle tariffe per i loculi cinquantennali in vigore al momento della rinuncia.

In caso di concessione di loculo già utilizzato, è onere del Gestore del servizio dotarlo di lapide nuova.

In entrambi i casi i loculi e le sepolture private rimaste vuote rientrano nella piena disponibilità del Comune.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 62 Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il Comune, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura, area o manufatto dati in concessione.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere potrà essere revocata dal Comune, che concederà agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo dell'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di concessione perpetua, di un'adeguata sepoltura nell'ambito del cimitero, senza spesa alcuna a carico del concessionario.

Del provvedimento di revoca, l'Amministrazione dovrà dare tempestiva notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo pretorio e all'Albo cimiteriale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei feretri.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 63 Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione o al completamento delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, previa diffida effettuata dal Gestore;
- f) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia di decadenza dalla concessione è adottata previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o ai suoi eredi, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità, la comunicazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale per la durata di 90 giorni consecutivi, decorsi i quali la decadenza diviene definitiva.

Art. 64 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza dalla concessione, il Comune provvede alla affissione del provvedimento all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale per 30 giorni consecutivi.

Qualora permanga l'inerzia del concessionario o dei suoi eredi, il Comune procederà alla traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato manutentivo.

I materiali e/o le opere rientreranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 65 Estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o in caso di soppressione del cimitero.

L'estinzione comporta l'acquisizione delle opere e delle aree da parte del Comune, senza alcuna forma di ristoro, salvo il caso di soppressione del cimitero in cui trova applicazione l'art. 98 del D.P.R. 285/90.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti mortali o ceneri, provvederà il gestore del servizio cimiteriale collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Le concessioni si estinguono altresì per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 66

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Il Comune, con proprio atto di Giunta, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti nell'ambito della loro attività o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente il Comune potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 67

Mappa

Il Gestore del servizio cimiteriale deve tenere un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.

Ad ogni posizione nella mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 68

Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 69

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il gestore del servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, di cui sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, di cui sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, alla fine dell'anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso l'ufficio del gestore.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 70

Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con lo scopo di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici.

Il Gestore del servizio cimiteriale terrà annotati in ordine alfabetico, suddivisi per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura.

Art. 71

Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il gestore del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente.

Le disposizioni del presente Regolamento in difformità o contrasto con norme di legge o di regolamento nazionale o regionale, anche sopravvenute, si intendono sostituite da quest'ultime.

Il presente Regolamento si applica anche alle concessioni stipulate in data anteriore alla data della sua entrata in vigore, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute nei singoli atti contrattuali in essere.

Art. 73
Cautele

Chi presenta la domanda di un servizio cimiteriale (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o di una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., si presume agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione il Comune resterà estraneo all'azione che ne dovesse conseguire e sospenderà ogni attività in relazione alle istanze fino quando non si sia raggiunto un accordo tra le parti o sia intervenuta una sentenza definitiva.

Art. 74
**Sepulture private a tumulazioni pregresse –
Mutamento del rapporto concessorio**

Per le concessioni antecedenti l'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il riconoscimento di tale diritto può avvenire in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale, mediante un'apposita delibera della Giunta comunale. Il provvedimento della Giunta, a seguito dell'accertamento e dell'esame della documentazione e di altri elementi presuntivi prodotti dagli interessati, accerterà la sussistenza del diritto d'uso in capo al richiedente.

Art. 75
Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla legge 30 marzo 2001 n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, al D.P.R. 11/7/2003 n. 254, alla legge regionale E. R. n. 19/2004 ed al Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4.